

Regolamento di disciplina

Al fine della crescita educativa e formativa degli studenti/studentesse, il Regolamento di disciplina per gli studenti/studentesse prevede quanto segue:

- a) gli studenti/studentesse devono rispettare puntualmente l'orario scolastico;
- b) gli studenti/studentesse devono sempre essere forniti del materiale didattico personale necessario alle attività previste in Istituto;
- c) gli studenti/studentesse devono giustificare puntualmente le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate;
- d) gli studenti/studentesse sono tenuti ad un reciproco comportamento educato e corretto, così come nei confronti del personale ATA e dei docenti;
- e) gli studenti/studentesse devono rispettare le strutture e gli arredi dell'edificio;
- f) gli studenti/studentesse devono concorrere al mantenimento della pulizia dei servizi igienici ed in genere dei locali dell'Istituto; in particolare, prima del termine delle lezioni, deve essere raccolto ogni materiale di rifiuto, che deve essere collocato nell'apposito cestino dei rifiuti (raccolta differenziata); devono essere sensibili, inoltre, verso la riduzione dei consumi energetici; i rappresentanti di classe devono verificare l'adempimento in oggetto; il collaboratore scolastico deve segnalare i casi al Dirigente Scolastico in cui quanto previsto nel punto in oggetto non sia puntualmente adempiuto;
- g) gli studenti/studentesse devono impegnarsi nel lavoro didattico sia in ambito scolastico che extrascolastico;
- h) gli studenti/studentesse devono rispettare le scadenze scolastiche di ogni tipo;
- j) gli studenti/studentesse non possono sostare nei locali dell'Istituto se non per le esigenze didattiche dovute all'orario scolastico a cui sono soggetti;
- k) gli studenti/studentesse non possono usare durante l'orario scolastico cellulari e video-telefonini per motivi personali; il Dirigente Scolastico può concedere deroghe al divieto in oggetto a fronte di comprovate necessità di comunicazione;
- l) gli studenti/studentesse cooperano al buon funzionamento dell'Istituto segnalando al Dirigente Scolastico fatti, atti e situazioni non conformi all'ottimale svolgimento dell'attività istituzionale e didattica.

Le sanzioni disciplinari a carico degli studenti/studentesse.

- a) Gli studenti/studentesse sono tenuti ad un comportamento improntato alla buona educazione e al rispetto degli altri.
- b) La Comunità scolastica stigmatizza ogni comportamento lesivo della dignità delle persone che la compongono e dei principi etico-morali che regolano le società democratiche.
- c) Per le ragioni sopra ricordate, sono da considerarsi infrazioni:
 - Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento
 - o con atteggiamenti/comportamenti non adeguati
 - o con richieste immotivate o futili
 - o alzandosi senza autorizzazione dal banco
 - o mangiando senza autorizzazione
 - o chiacchierando durante la lezione

- o prolungando senza motivo l'uscita dalla classe
- Non produrre tempestiva giustificazione
- Non essere disponibili a verifiche e valutazioni
- Non svolgere i compiti assegnati a casa
- Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature
- Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono
- Negare esplicitamente la propria partecipazione al dialogo educativo
- Fare assenze 'strategiche', ritardare l'ingresso a Scuola
- Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazioni
- Utilizzare il cellulare durante le ore di lezione per ragioni non didattiche
- Contravvenire alle disposizioni sul fumo previste dal regolamento d'Istituto.

Tali infrazioni daranno luogo a richiami verbali o ad ammonizioni scritte, inflitti dal Docente o dal Dirigente Scolastico e costituiranno elemento di valutazione per l'attribuzione del voto di condotta.

Sono mancanze gravi:

- il turpiloquio e la bestemmia;
- la scarsa cura e il danneggiamento delle strutture, degli strumenti e dei materiali dell'Istituto;
- la colposa o dolosa mancanza di cura della pulizia e dell'igiene dell'ambiente scolastico;
- gli atti di danneggiamento e di vandalismo nei confronti dell'Istituto;
- gli atti di ingiuria o diffamazione nei confronti dell'Istituto e degli appartenenti alla comunità scolastica;
- gli atti di minaccia o vessazione nei confronti degli appartenenti alla comunità scolastica;
- gli atti di violenza nei confronti degli appartenenti alla comunità scolastica;
- la commissione di azioni che si configurano come fattispecie di reato;
- ogni altra azione che configura un'evidente violazione delle regole della buona educazione e della convivenza civile;
- Condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet.

Tali mancanze (segnalate da qualsiasi componente della comunità scolastica) daranno luogo ad ammonizione, inflitta dal Docente o dal Dirigente Scolastico e costituiranno elemento di sospensione e di valutazione per l'attribuzione del voto di condotta.

d) Le sanzioni che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dall'Istituto per periodi non superiori ai 15 gg. sono adottati dal CdC.

Le sanzioni di sospensione riguardano le lezioni e/o le attività integrative e/o gli insegnamenti integrativi facoltativi. In alternativa il CdC può applicare sanzioni diverse quali sospensioni dalle lezioni con obbligo di frequenza ed impegno in attività socialmente utili.

e) Le sanzioni per periodi superiori ai 15 gg. sono adottate dal Consiglio d'Istituto e riguardano mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti precedentemente definiti gravi.

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, l'allontanamento dall'Istituto può essere disposto fino al termine dell'anno scolastico.

Nei casi di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o in situazioni che siano un pericolo per l'incolumità della persona, il C.I. può disporre un allontanamento dall'Istituto che implichi la non ammissione all'esame di Stato o agli scrutini finali.

f) Le sanzioni vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata;
- rilevanza degli obblighi violati;
- grado di danno o pericolo causato all'Istituto, agli utenti, a terzi ovvero del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- concorso nella mancanza di più Studenti/studentesse in accordo fra loro.

g) La responsabilità disciplinare è sempre personale: possono essere sanzionati solo gli studenti/studentesse individuati come responsabili dei fatti addebitati.

h) Prima di procedere alla sanzione disciplinare allo studente/studentessa deve essere data l'opportunità di spiegare le ragioni del comportamento.

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. In caso di infrazioni lievi:

- il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o con la nota scritta;
- il D.S., sentito lo studente/studentessa ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente/studentessa informando in merito i genitori/tutori o convocandoli presso l'Istituto. In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate, o che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

- Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione inoltrata da parte del docente (anche se si tratta di un docente non della classe) relativa alla mancanza rilevata. La segnalazione deve essere fatta con comunicazione scritta al D.S.; deve essere indicato su di essa il nominativo dello studente/studentessa e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
- Il D.S., entro tre giorni dal ricevimento della relazione, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia/tutore dello studente/studentessa o allo studente/studentessa stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, invitando quest'ultimo a presentare una sua relazione su quanto accaduto, nei termini indicati nella comunicazione di cui sopra. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
- Qualora la relazione presentata dallo studente risulti esaustiva e liberi lo stesso dalle responsabilità contestategli, l'iter sanzionatorio è da intendersi concluso.

In caso contrario, il D.S. procederà:

- a. a comminare un'ammonizione scritta nel caso di una mancanza, di cui al punto C del Regolamento di disciplina, che porrà fine all'iter sanzionatorio con le relative ricadute formative sul voto di condotta;
- b. A convocare, nel termine di 6 giorni dalla ricezione della relazione dello studente, il CdC., se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche rappresentanti dei genitori e degli studenti/studentesse) integrato dalle rappresentanze dei genitori e degli studenti o invita il Presidente del C.I. a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
 - Lo studente/studentessa può essere invitato alla riunione al fine di esporre le proprie ragioni e/o presentare eventuali memorie difensive.
 - Il CdC. o il C.I., udito lo studente/studentessa ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, se presente, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.
 - Il verbale della riunione viene trasmesso al D.S. per la normale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, devono essere precisate nel verbale le motivazioni, per cui non si ritengono esperibili altri interventi, che rendano possibile il reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica.
 - Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di 1 giorno il D.S., su proposta del CdC , contestualmente al provvedimento:
 - a – stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente/studentessa in previsione del suo rientro a scuola;
 - b – identifica il docente di contatto didattico;
 - c – propone alla famiglia l'eventuale possibilità di svolgere attività formative alternative alle sanzioni disciplinari, da avviare con enti convenzionati con l'Istituzione scolastica (Forum del Volontariato).

Particolare sarà l'iter che verrà inoltrato in presenza di accertate situazioni di cyberbullismo:

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti dello studente ultraquattordicenne, autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere inoltrata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. E' bene sottolineare che l'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa ed inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente,

varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

Si evidenzia come il verificarsi di tali fattispecie possano comunque condurre a conseguenze giuridiche - di cui alla Legge 71/2017 - a seguito di denunce inoltrate da parte delle famiglie, a tutela del minore lesso, alle autorità competenti.